



n. 174 registro deliberazione
**SETTORE URBANISTICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE AMBIENTALI E
 MOBILITÀ**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 20/06/2024

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO – ENTE GESTORE DEL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA E LA SOCIETÀ AGRIMONTANA S.P.A. DI BORGO SAN DALMAZZO (CN)

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di giugno alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:.

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	MOTIVO
1. MANASSERO PATRIZIA	SINDACO	Si		
2. SERALE LUCA	VICESINDACO	Si		
3. CLERICO CRISTINA	ASSESSORE	Si		
4. DEMICHELIS GIANFRANCO	ASSESSORE	Si		
5. FANTINO VALTER	ASSESSORE	Si		
6. GIRARD ANDREA	ASSESSORE	Si		
7. OLIVERO PAOLA	ASSESSORE	Si		
8. PELLEGRINO LUCA	ASSESSORE	Si		
9. SPEDALE ALESSANDRO	ASSESSORE	Si		
10 TOMATIS SARA	ASSESSORE	Si		

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 0
---------------------	-------------------

Assiste il VICESEGRETARIO GENERALE Dott. CARLO TIRELLI

Il SINDACO PATRIZIA MANASSERO, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessore DEMICHELIS GIANFRANCO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cuneo è Ente di gestione del Parco fluviale Gesso e Stura istituito con Legge Regionale n° 19/2009;
- sono finalità istitutive del Parco la tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, la promozione ed incentivazione di attività agro-silvo-colturali nonché le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse, la promozione di attività scientifiche, ricreative e turistiche e la fruizione turistico-ricreativa dell'area protetta;
- a norma dell'art. 43 della Legge 449/97 ribadito dall'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare maggiori economie nonché migliorare la qualità dei servizi prestati nel rispetto delle finalità statutarie;
- l'accordo di collaborazione è subordinato al perseguimento di interesse pubblico e deve escludere qualsiasi conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata;

Considerato che:

- il Comune di Cuneo – Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura e la Società Agrimontana S.p.a., con sede in Borgo San Dalmazzo - Località Ponte della Sale, Via Camillo Benso (P.IVA 00568970040) intendono stipulare una Convenzione di collaborazione, finalizzata all'attuazione di interventi sinergici per promuovere le attività di educazione e sensibilizzazione rivolte al grande pubblico nel territorio del Parco fluviale Gesso e Stura;
- la Convenzione di collaborazione in oggetto comporta un risparmio di spesa per il Comune di Cuneo, ente gestore dell'area protetta;
- l'attività commerciale svolta dalla società risulta compatibile con le finalità istitutive del Parco fluviale Gesso e Stura;

Considerato altresì che:

- è stata predisposta una bozza di Convenzione di collaborazione tra il Comune di Cuneo – Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura e la Società Agrimontana S.p.a. di Borgo San Dalmazzo (CN), della durata di due anni;
- la Società Agrimontana Spa si impegna a:
 - sostenere alcuni eventi di educazione e sensibilizzazione sul territorio del Parco fluviale Gesso e Stura sul territorio di competenza, fornendo propri prodotti confezionati in singole porzioni o campioni promozionali da omaggiare al pubblico;
 - collaborare alla realizzazione di iniziative e progetti condivisi per la tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale;
 - garantire visibilità del marchio del Parco sulle proprie pagine internet e in occasione di iniziative o eventi organizzati congiuntamente.
- il Parco fluviale Gesso e Stura si impegna a:
 - garantire visibilità del marchio della Società nell'ambito delle attività concordate o in cui comunque siano presenti i suoi prodotti;
 - collaborare alla realizzazione di iniziative e progetti condivisi per la tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale;
 - promuovere eventi o iniziative della Società che abbiano ricadute positive sul territorio del Parco;

Dato atto che la Convenzione di collaborazione in oggetto non comporta assunzione di impegni di spesa a carico del Comune di Cuneo;

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno approvare la bozza di Convenzione di collaborazione tra il Comune di Cuneo – Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura e la Società Agrimontana S.p.a. di Borgo San Dalmazzo (CN), della durata di due anni, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Urbanistica, Attività Produttive, Politiche Ambientali e Mobilità – Ing. Massimiliano Galli, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza di Convenzione di collaborazione tra il Comune di Cuneo – Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura e la Società Agrimontana S.p.a., con sede in Borgo San Dalmazzo - Località Ponte della Sale, Via Camillo Benso (P.IVA 00568970040), della durata di due anni, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la Convenzione di collaborazione in oggetto non comporta assunzione di impegni di spesa a carico del Comune di Cuneo;
- 3) di autorizzare il Dirigente del Settore Urbanistica, Attività Produttive, Politiche Ambientali e Mobilità e Direttore del Parco fluviale Gesso e Stura, Ing. Massimiliano Galli, a firmare tale accordo in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo;
- 4) di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente del Settore Urbanistica, Attività produttive, Politiche ambientali e Mobilità.

Verbale fatto e sottoscritto

IL SINDACO PATRIZIA MANASSERO	IL VICESEGRETARIO GENERALE Dott. CARLO TIRELLI
----------------------------------	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente Deliberazione sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dott. CARLO TIRELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Cuneo ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.



**Convenzione di collaborazione tra il Parco fluviale Gesso e Stura e
la Società AGRIMONTANA S.P.A. di Borgo San Dalmazzo**

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cuneo è Ente di gestione del Parco fluviale Gesso e Stura istituito con Legge Regionale n° 19/2009;
- sono finalità istitutive del Parco la tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, la promozione ed incentivazione di attività agro-silvo-colturali nonché le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse, la promozione di attività scientifiche, ricreative e turistiche e la fruizione turistico-ricreativa dell'area protetta;
- a norma dell'art. 43 della Legge 449/97 ribadito dall'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare maggiori economie nonché migliorare la qualità dei servizi prestati nel rispetto delle finalità statutarie;
- l'accordo di collaborazione è subordinato al perseguimento di interesse pubblico e deve escludere qualsiasi conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata;
- la Convenzione di collaborazione in oggetto comporta un risparmio di spesa per il Comune di Cuneo, ente gestore dell'area protetta;

- l'attività commerciale svolta dalla società risulta compatibile con le finalità istitutive del Parco fluviale Gesso e Stura;
- sussistono tutti i presupposti per stipulare una Convenzione di collaborazione.

Tra

il Comune di Cuneo, in qualità di Ente gestore del "Parco fluviale Gesso e Stura", con sede legale in Cuneo, via Roma n. 28, Partita IVA 00480530047, rappresentato dal Direttore Ing. Massimiliano GALLI domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, di seguito chiamato "il Parco"

e

la società Agrimontana S.p.a.. P.Iva 00568970040 con sede legale in Borgo San Dalmazzo Località Ponte della Sale Via Camillo Benso, rappresentata da Chiara Bardini in qualità di Legale Rappresentante, nata a Genova il 17/09/1974, domiciliata per la carica ricoperta presso Azienda Agrimontana Spa, di seguito chiamata "la Società"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente Convenzione è l'accordo di collaborazione da parte della Società per il sostegno allo svolgimento di alcuni eventi di educazione e sensibilizzazione nel territorio del Parco fluviale Gesso e Stura.

La presente Convenzione è finalizzata:

- all'attuazione di interventi sinergici, volti a realizzare con il contributo della Società, le attività di educazione e sensibilizzazione rivolte al grande pubblico;

- alla realizzazione di economie di spesa attraverso risorse messe a disposizione della Società.
- alla promozione contestuale dell'immagine del Parco e della Società, dando adeguata visibilità reciproca ai rispettivi marchi nell'ambito delle proprie operazioni promozionali e comunicative.

Mediante la presente Convenzione di collaborazione la Società intende, infatti, incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, adottando, parallelamente alla propria attività commerciale, azioni di qualificazione ambientale attraverso il sostegno di attività divulgative e di educazione ambientale del Parco.

Più nello specifico la Società si impegna a:

- sostenere alcuni eventi di educazione e sensibilizzazione sul territorio del Parco fluviale Gesso e Stura sul territorio di competenza, fornendo propri prodotti confezionati in singole porzioni o campioni promozionali da omaggiare al pubblico;
- collaborare alla realizzazione di iniziative e progetti condivisi per la tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale;
- garantire visibilità del marchio del Parco sulle proprie pagine internet e in occasione di iniziative o eventi organizzati congiuntamente.

Il Parco per contro si impegna a:

- garantire visibilità del marchio della Società nell'ambito delle attività concordate o in cui comunque siano presenti i suoi prodotti;
- collaborare alla realizzazione di iniziative e progetti condivisi per la tutela e

valorizzazione dell'ambiente naturale;

- promuovere eventi o iniziative della Società che abbiano ricadute positive sul territorio del Parco, all'interno del quale si colloca lo stabilimento;

ARTICOLO 2 – DURATA E RINNOVO

Il presente contratto ha la durata di 2 anni dalla sottoscrizione.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DELLA COLLABORAZIONE

Le azioni del progetto di collaborazione saranno condotte attraverso la fornitura di prodotti omaggio per il pubblico e attività di promozione reciproca.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI GENERALI DELLA SOCIETA'

La Società mette a disposizione del Parco supporti per la riproduzione del proprio marchio o dei marchi creati di comune intesa per la conduzione del progetto di collaborazione.

Le attività commerciali della Società alle quali saranno assegnati nome e/o simbolo del Parco devono conformarsi in ogni momento a caratteristiche di eco - compatibilità e rispetto dell'ambiente e dovranno comunque essere autorizzate dal Parco, previa presa visione. Il Parco si impegna a concedere l'uso del proprio marchio registrato, del suo nome o dei simboli definiti di comune intesa e legati alla presente partnership solo previa preventiva presa visione ed autorizzazione all'utilizzo. L'uso di cui sopra non è in ogni caso cedibile a terzi. Le parti si impegnano inoltre ad utilizzare il logo del partner unicamente per attività connesse alla finalità del presente contratto e comunque sempre previo accordo.

Il Parco si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli per mezzo di propri

funzionari atti a garantire il rispetto delle condizioni di cui sopra.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI GENERALI DEL PARCO

Il Parco fluviale Gesso e Stura, si impegna a concedere l'uso del proprio marchio registrato o dei simboli definiti di comune intesa nelle forme e nei modi indicati.

L'uso di cui sopra non è in ogni caso cedibile a terzi.

Le parti si impegnano a utilizzare il logo del partner unicamente per attività connesse alla finalità della presente Convenzione e comunque previo accordo.

ARTICOLO 6 – RECESSO E RISOLUZIONE

Le parti hanno facoltà di recedere per motivate ragioni dalla presente Convenzione, con preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata AR almeno 60 giorni prima della scadenza annua di contratto.

La presente Convenzione s'intende comunque risolto:

- qualora le parti risultino inadempienti in relazione anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto;
- qualora eccezionali esigenze non consentano la realizzazione delle iniziative programmate.

Qualora si verifichi una situazione di conflitto di interessi tra l'attività del Parco e l'attività imprenditoriale della Società, il rapporto sarà risolto fatti salvi:

- l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico;
- i diritti materiali al momento della risoluzione.

ARTICOLO 7 – CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare:

- a) per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni vigenti del Codice Civile;
- b) per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, al R.D. 929/42 e al D. Lgs. 480/92 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8 – RISERVATEZZA E PRIVACY

Il Parco si impegna a considerare riservata ogni informazione fornitagli dalla Società e a non rivolgerla a terzi senza il preventivo consenso scritto dello stesso. Analogo comportamento dovrà essere mantenuto dalla Società.

ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente la presente Convenzione è competente il foro di Cuneo. Ad ogni fine ed effetto della presente Convenzione, le parti dichiarano di eleggere domicilio presso le rispettive sedi indicate nella premessa.

Qualsiasi controversia concernente la presente Convenzione o comunque connessa alla stessa — comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione — sarà prioritariamente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare integralmente. La sede della mediazione sarà Cuneo.

Qualora non sia stata risolta entro il termine di 120 [centoventi] giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato irrituale,

secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. La sede dell'arbitrato sarà Cuneo.

ARTICOLO 10 – SPESE CONTRATTUALI

La presente Convenzione essendo prestazione soggetta ad IVA sarà registrato solo in caso d'uso. Ogni spesa inerente la stessa sarà comunque a carico della Società senza alcun diritto di rivalsa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cuneo, li

Società Agrimontana s.p.a
Legale Rappresentante
Dott.ssa Chiara Bardini

Parco fluviale Gesso e Stura
Il Direttore
Ing. Massimiliano Galli
